


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 maggio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2008, n. 2.

Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. .... Pag. 3

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2008, n. 2.

Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali. .... Pag. 5

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2008, n. 2/R.

Regolamento regionale recante, «Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R» .... Pag. 13

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 2007, n. 1.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la provincia autonoma di Trento e la regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 8 febbraio 2007, n. 2.

Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace) .... Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n. 3.

Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro ..... Pag. 15

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2007, n. 22.

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2007, n. 23.

Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 24.

Attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) ..... Pag. 16

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 32.

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. .... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2007, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo. .... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2007, n. 34.

Disposizione di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2007, n. 35.

Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria ..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2007, n. 36.

**Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico artistico . . . . .** Pag. 24

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 37.

**Riforma del sistema idrico integrato nella Regione Abruzzo . . . . .** Pag. 25

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2007, n. 38.

**Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della legge regionale. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'art. 79, comma 1, della legge regionale 1º ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) . . . . .** Pag. 26

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2007, n. 39.

**Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33 . . . . .** Pag. 26

## RETTIFICHE

### AVVISO DI RETTIFICA

**Il supplemento ordinario n. 23 del 22 agosto 2007 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 34 del 22 agosto 2007 - Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 «Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità» . . . . .** Pag. 27

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2008, n. 2.

**Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 13 del 25 marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

#### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, come definiti dall'art. 40, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e i casi di esclusione del medesimo.

Art. 2.

#### Titolarità del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'accesso è inoltre consentito alle pubbliche amministrazioni per gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle loro attribuzioni. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'acquisizione diretta dei documenti ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2007.

### Capo II

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Art. 3.

#### Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, rivolta alla struttura regionale competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente, di seguito denominata struttura competente.

2. Il richiedente deve:

a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;

b) specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;

c) far constare la propria identità e, qualora presenti la richiesta per conto di terzi, i propri poteri rappresentativi, indicando le generalità dell'interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:

a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;

b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.

4. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 19/2007, redige sintetico verbale sull'esito del procedimento di cui al presente articolo.

Art. 4.

#### Accesso formale

1. Il richiedente è invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando:

a) sussista oggettiva difficoltà di reperimento del documento;

b) sorgano dubbi sull'identità del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, sull'accessibilità del documento o sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi;

c) risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, anche fuori dai casi indicati al comma 1. In tutti i casi in cui sia presentata richiesta formale, la struttura competente è tenuta a rilasciarne ricevuta, se richiesta.

Art. 5.

#### Presentazione della richiesta di accesso formale

1. La richiesta di accesso formale è indirizzata alla struttura competente.

2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non sia agevolmente identificabile dal richiedente, la richiesta è indirizzata al dirigente della struttura per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

3. Ove la richiesta sia presentata ad una struttura diversa rispetto a quella nei cui confronti deve essere esercitato il diritto di accesso, questa la trasmette immediatamente a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione al richiedente.

4. Nella richiesta devono essere riportati:

a) le generalità del richiedente e dell'interessato, ove non coincidenti, complete, se necessario, di indirizzo e numero di telefono o di telefax, unitamente all'indicazione dei propri poteri rappresentativi, qualora la richiesta sia presentata per conto di terzi;

b) l'indicazione degli elementi che permettono l'individuazione del documento oggetto della richiesta;

c) l'indicazione espressa della necessità che la copia rilasciata sia in bollo;

d) l'interesse di cui si è portatori;

e) la sottoscrizione.

5. Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento. In ogni caso, la richiesta deve essere formulata in modo da consentire alla struttura competente l'identificazione dei documenti richiesti.

6. La richiesta, sottoscritta in conformità all'art. 35 della legge regionale n. 19/2007, può pervenire alla struttura competente anche per posta, telefax o mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.

## Art. 6.

*Notifica ai controinteressati*

1. La struttura alla quale è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati, individuati tenendo anche conto degli atti connessi al documento richiesto. La comunicazione è effettuata mediante mezzi, anche telematici, ove esistenti e regolarmente attivati, idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare alla struttura competente una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione deve essere data ragione nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.

## Art. 7.

*Accoglimento della richiesta*

1. L'accoglimento della richiesta avviene, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:

a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;

b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.

2. L'atto di accoglimento della richiesta contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione o per ottenere copia della documentazione richiesta.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui all'art. 41 della legge regionale n. 19/2007 e al Capo III del presente regolamento.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta alla struttura competente. Fatto salvo quanto stabilito al comma 5, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la richiesta si intende respinta.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta la struttura competente, entro dieci giorni, deve darne comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Decorso il termine di venti giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste, il responsabile dispone l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

## Art. 8.

*Esame dei documenti*

1. L'esame dei documenti si esercita mediante consultazione, da parte del richiedente, dei documenti medesimi detenuti dalla struttura competente ed espressamente indicati nella richiesta di accesso.

2. L'esame dei documenti avviene alla presenza di personale addetto. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

3. I documenti non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o alterati in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti può essere effettuato dal richiedente, anche accompagnato da altra persona o da persona appositamente delegata, le generalità delle quali devono essere registrate in calce alla richiesta.

## Art. 9.

*Estrazione di copia*

1. L'estrazione di copia si esercita mediante il ricevimento, da parte del richiedente, o di persona appositamente delegata, di copia dei documenti richiesti, mediante consegna a mano o per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti ovvero mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.

3. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comunque comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine o le parti omesse devono essere indicate.

## Art. 10.

*Tariffe*

1. La richiesta di accesso è esente da imposta di bollo, salvo che sia richiesto il rilascio di copie autentiche.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Sono a carico del richiedente le spese di riproduzione e, in caso di copia autentica, l'imposta di bollo. In caso di rilascio di copie su supporto informatico, sono inoltre a carico del richiedente le spese del supporto, qualora questo non sia fornito direttamente dal richiedente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina la misura e le modalità del versamento delle somme relative al rimborso delle spese di riproduzione e l'eventuale esonero dal pagamento in relazione al numero esiguo di copie richieste.

4. Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 2.

## Capo III

## ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO

## Art. 11.

*Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, nei casi di cui all'art. 43, commi 5 e 6, della legge regionale n. 19/2007, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. Dei relativi atti è data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Alla scadenza del termine, il responsabile del procedimento può prorogare il differimento per una sola volta.

## Art. 12.

*Esclusione dal diritto di accesso*

1. Il diritto di accesso è sempre escluso nei casi previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 19/2007.

## Art. 13.

*Documenti riservati*

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 19/2007 sono, in particolare, sottratti all'accesso:

a) i documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per le parti relative alle situazioni personali e familiari, allo stato di salute, alla situazione professionale, economico-finanziaria e sindacale;

b) i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e le condizioni economico-finanziarie e professionali, lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche;

c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni;

d) la corrispondenza epistolare di privati, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

e) i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio;

f) i documenti riguardanti accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili.

2. L'accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.

3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 19/2007.

4. Fatti salvi i divieti di diffusione e di divulgazione di cui all'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, le deliberazioni della Giunta regionale sono rese accessibili mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Regione. Le relative modalità di pubblicazione e di accesso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

### Capo IV

#### DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 14.

#### Abrogazione

1. Il regolamento regionale 14 luglio 2000, n. 3 (Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Abrogazione del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 febbraio 2008

CAVERI

(Omissis)

08R0249

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2008, n. 2.

**Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2008)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

#### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

#### Finalità

1. Ai fine di tutelare, regolamentare e sviluppare la navigazione interna, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attività nautiche e rendendo l'attività amministrativa più efficace, efficiente ed economica, la Regione, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, procede al riordino della disciplina della navigazione interna e del relativo demanio idrico piemontese.

2. La Regione, conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), individua le competenze regionali e le funzioni da conferire agli enti locali in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico, inclusi gli interventi sulle opere, sulle vie di navigazione e sulle attività che la normativa vigente in materia ha attribuito alla competenza regionale.

#### Art. 2.

#### Principi

1. La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove e valorizza l'esercizio della navigazione commerciale e da diporto nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio; disciplina e regola le modalità di gestione del demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attività connesse ed esercita la vigilanza, unitamente agli enti locali.

2. Il conferimento delle funzioni agli enti locali avviene nel rispetto dei principi di sussidiarietà e semplificazione previsti dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed al titolo I della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali in conformità al decreto legislativo n. 267/2000 ed alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

## Art. 3.

*Classificazione delle vie di navigazione  
e del relativo demanio idrico*

1. Per vie di navigazione si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da appositi provvedimenti regionali.

2. I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), siti nei comuni rivieraschi ed individuati con deliberazione della Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna della Regione.

3. Per demanio idrico della navigazione interna si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area.

4. Il demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonché i beni demaniali a terra con le relative pertinenze funzionali ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene.

5. Il demanio idrico della navigazione interna si distingue in demanio lacuale e demanio fluviale.

6. Sono individuati nella tabella di cui all'allegato A i bacini demaniali considerati quale ottimale aggregazione degli enti locali delegati per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.

7. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, d'intesa con gli enti locali interessati e nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, può modificare la classificazione delle vie di navigazione di cui al comma 1, gli ambiti territoriali costituenti il demanio idrico della navigazione interna di cui al comma 2 ed i bacini demaniali di cui al comma 6 nonché individuare ulteriori vie di navigazione e bacini demaniali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico.

## Capo II

## CONFERIMENTO DI FUNZIONI

## Art. 4.

*Funzioni della Regione*

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;

b) l'indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

c) la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa l'emanazione di ordinanze e l'approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione;

d) l'approvazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione;

e) l'individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna;

f) l'erogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie di navigazione, nonché sul relativo demanio idrico;

g) l'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'art. 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali con opere in acqua di superficie superiore a 100 metri quadri;

h) la regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto ed idrovie collegate;

i) la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). La Giunta regionale è autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del comitato interregionale di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 1/2000 e sentita la commissione consiliare competente, alla costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

j) la regolamentazione dell'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree, tenuto conto delle vocazioni territoriali e delle compatibilità degli interventi, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. A tal fine la Giunta regionale approva appositi regolamenti;

k) il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7;

l) l'attività di osservatorio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna, per la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali delegati, per la formazione e l'aggiornamento di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti;

m) l'individuazione delle zone portuali piemontesi, di cui al regio decreto n. 327/1942 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949;

n) il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e di uso di unità di navigazione;

o) le attività di promozione e miglioramento della sicurezza in materia di navigazione interna, ivi compreso il soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, da attuarsi di concerto con le istituzioni e con il coinvolgimento delle associazioni interessate, nonché attraverso iniziative di informazione, formazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati;

p) la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7;

q) la valutazione in ordine alla compatibilità delle manifestazioni nautiche con il regolamento di cui alla lettera j) e con la disciplina della navigazione, quando l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a).

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o), p), q), sono trasferite alle gestioni associate di cui all'art. 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

3. La Regione esercita le altre funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

## Art. 5.

*Funzioni amministrative delle province*

1. Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale. Nel caso in cui la manifestazione interessi più province, le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;

b) la tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitazione, dei certificati di navigabilità e di ogni altro adempimento connesso;

c) la tenuta dei registri di costruzione delle e dei galleggianti;

d) il rilascio di estratti cronologici, comprese le funzioni amministrative collegate;

e) il rilascio di giornali di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;

f) il rilascio del registro dei reclami, comprese le funzioni amministrative collegate;

g) il rilascio dell'inventario di bordo, comprese le funzioni amministrative collegate;

h) la tenuta dei registri ed il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite dalle province alle gestioni associate di cui all'art. 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

3. Competono, inoltre, alle province le funzioni relative:

a) alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

b) alla predisposizione di norme che consentano l'esercizio sovracomunale del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea per raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse norme, in considerazione dei seguenti fattori:

1) popolazione;

2) estensione territoriale e relative caratteristiche;

3) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;

4) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;

5) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;

6) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.

#### Art. 6.

##### *Funzioni amministrative dei comuni*

1. Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni afferenti all'area navigabile di interesse comunale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché l'adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo;

b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori e degli interventi di costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché delle opere a servizio dell'attività portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti alla navigazione interna ed al demanio idrico della navigazione interna;

c) la valorizzazione, la gestione ed ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione e sul demanio idrico di competenza territoriale, compresi gli interventi di segnaletica e, con l'esclusione degli specchi d'acqua afferenti ai bacini demaniali di cui all'art. 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione;

d) l'attività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I, del regio decreto n. 327/1942. Tali attività, con l'esclusione della sicurezza e del soccorso alle unità di navigazione in difficoltà, riguardano l'uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull'esercizio di attività nei porti, la rimozione di unità di navigazione, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l'escavazione ed ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime;

e) la disciplina delle attività balneari afferenti al demanio idrico ed alla navigazione interna;

f) il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'art. 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali inferiori a 100 metri quadri;

g) l'adozione di regolamenti ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c);

h) la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), salvo quanto disposto all'art. 4, comma 1, lettera k), l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia;

i) la vigilanza sulle funzioni attribuite dalla presente legge, nonché sull'uso dei beni del demanio idrico della navigazione interna;

j) l'attività amministrativa e di vigilanza in ordine alla locazione ed al noleggio di natanti da diporto.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), sono trasferite dai comuni alle gestioni associate di cui all'art. 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.

3. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera j) approvano piani disciplinanti l'uso del demanio di competenza e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale. Possono, altresì, derogare al divieto di navigazione, fatte salve le necessarie autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti, per le unità nautiche impiegate in attività di soccorso ed assistenza, di pubblica utilità e sicurezza, di trasporto pubblico di linea e non di linea, nonché per i natanti impiegati in attività di scuola nautica. La concessione delle deroghe avviene sulla base dei criteri dettati dal regolamento regionale di cui all'art. 11, comma 3, lettera a).

4. I comuni, anche in forma associata, possono esercitare direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di propria competenza o affidarle in concessione a soggetti, pubblici o privati, previa l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica.

5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo ed immatricolazione sulle unità di navigazione sul lago. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i criteri che i comuni devono osservare nella determinazione degli importi dei diritti di varo ed immatricolazione, tenendo conto in particolare della lunghezza fuori tutto, della potenza del motore e delle immissioni inquinanti prodotte dallo stesso.

6. Competono, inoltre, ai comuni le funzioni relative:

a) all'adozione del regolamento sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento definisce la composizione, le modalità di designazione dei membri, il funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

b) al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;

c) alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a);

d) all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni indicate alle lettere a), b), c).

#### Art. 7.

##### *Gestioni associate*

1. La Regione adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.

2. Le gestioni associate sono costituite secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province territorialmente interessate.

3. Alla gestione associata a cui partecipano tutti i comuni appartenenti ad un bacino demaniale sono trasferite le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 2, all'art. 5, comma 2 ed all'art. 6, comma 2.

4. Le gestioni associate adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni trasferite.

5. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:

- a) canoni demaniali di spettanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h);
- b) introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;
- c) risorse proprie.

6. La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui all'art. 4, comma 1, lettera j), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione.

### Capo III

#### GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

##### Art. 8.

###### Uso del demanio

1. L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna ha carattere oneroso e temporaneo.

2. L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna avviene previo rilascio di:

- a) autorizzazione demaniale temporanea;
- b) concessione demaniale.

3. La durata e le procedure di rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale sui beni del demanio idrico della navigazione interna sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera j).

4. La concessione demaniale può essere rinnovata.

5. Il rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale è soggetto al versamento di spese di istruttoria nella misura determinata dai comuni o dalle gestioni associate.

6. Gli importi dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna sono previsti dal regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera j) e sono calcolati, in acqua o a terra, in relazione all'uso del bene ed alla tipologia dell'occupazione.

7. Gli importi dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra, a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, darsene coperte o scoperte, manufatti non compresi nel comma 6, sono calcolati sulla base dei valori locativi in comune commercio.

8. I canoni da applicare alle concessioni demaniali sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera k), la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un deposito cauzionale e di un canone determinati dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. È vietata ogni forma di subconcessione.

##### Art. 9.

###### Pagamenti dei canoni demaniali

1. Il soggetto richiedente l'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna corrisponde al comune o alla gestione associata un deposito cauzionale a garanzia dell'occupazione demaniale e, in relazione alla durata temporale dell'occupazione richiesta, l'importo previsto dal regolamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera j).

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono effettuati, prima del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), mediante versamenti a favore del comune o della gestione associata.

3. Il titolare di una concessione demaniale pluriennale versa a beneficio del comune o della gestione associata, per gli anni successivi al primo versamento, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

4. Per le concessioni demaniali pluriennale, il ritardato pagamento di un'annualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell'anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L'ulteriore ritardo nel pagamento dell'annualità comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell'intera annualità entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione demaniale decade.

5. Nel caso di pagamento rateizzato del canone di concessione demaniale annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l'ulteriore ritardo comporta, in aggiunta, la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione demaniale decade.

6. Nei casi di decadenza della concessione demaniale di cui ai commi 4 e 5, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

7. In caso di decadenza della concessione demaniale, il comune o la gestione associata, previa diffida, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili.

##### Art. 10.

###### Ripartizione dei canoni di concessione demaniale

1. I comuni, ricadenti in un bacino demaniale, trasferiscono annualmente alla Regione l'80 per cento annuo dell'introito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l'occupazione dei beni demaniali, salvo quanto previsto dal comma 2. Il restante 20 per cento è introitato dai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonché per il finanziamento dei progetti di recupero.

2. Nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale si riuniscano in una gestione associata, i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate sono interamente introitati dalla gestione associata per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.

3. I comuni non ricadenti in un bacino demaniale introitano interamente i proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1.

### Capo IV

#### DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

##### Art. 11.

###### Disciplina della navigazione

1. La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la regolamentazione delle modalità di fruizione delle vie di navigazione e delle opere di navigazione connesse, l'uso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attività.

2. La navigazione sulle vie d'acqua demaniali è libera, fatto salvo l'obbligo per il conducente dell'unità di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e senza arrecare danni a persone, cose od attività, nel rispetto delle normative vigenti.

3. La disciplina della navigazione interna è attuata mediante:

a) regolamenti, approvati dalla Giunta regionale, volti a stabilire disposizioni e prescrizioni per le acque interne o per le attività che si esplicano sulle acque interne, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al comma 4;

b) potere di ordinanza e di avviso ai naviganti, ove si ravvisi la necessità e l'urgenza;

c) regolamenti comunali, ai sensi del comma 5.

4. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui al comma 3, lettera a), secondo i seguenti principi e modalità:

a) rispetto delle norme internazionali o statali in materia di segnalazione e rispetto delle regole generali di manovra;

b) salvaguardia dell'ambiente, anche stabilendo limiti e vincoli territoriali nell'uso di mezzi nautici o nello svolgimento di specifiche attività;

c) armonizzazione, nell'ambito di bacini internazionali o sovra-regionali, della regolamentazione regionale con quella sovranazionale o di altre regioni;

d) attribuzione agli enti locali della regolamentazione o della gestione di aree o di attività a valenza territoriale ridotta.

5. Nel caso di specchi d'acqua non regolamentati e non compresi nell'ambito del demanio idrico della navigazione interna, i comuni possono approvare specifici regolamenti per la navigazione e li trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale che ne verifica il rispetto con i principi e le finalità della presente legge, nonché la coerenza con il regolamento regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera j). L'approvazione di un regolamento comunale ai fini della disciplina della navigazione non determina l'inclusione dello specchio d'acqua regolamentato nei beni costituenti il demanio idrico della navigazione interna.

#### Art. 12.

##### *Interventi sulle vie di navigazione*

1. Nel caso in cui la realizzazione di nuove opere, l'esecuzione di interventi su opere già esistenti, la posa di boe o di corpi galleggianti, nonché l'occupazione di sedime demaniale interferiscano con le vie di navigazione di cui all'art. 3, comma 1, è necessaria la preventiva autorizzazione, rilasciata, ai fini della disciplina della navigazione, dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) o dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f).

2. La Regione può prevedere nei regolamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), caratteristiche tecniche degli attraversamenti delle vie di navigazione.

3. Costituiscono autorizzazione ai sensi del comma 1, i provvedimenti comunque denominati e rilasciati dagli uffici regionali competenti in materia di navigazione interna in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

#### Capo V

##### INTERVENTI REGIONALI

#### Art. 13.

##### *Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti alla navigazione interna ed al relativo demanio*

1. La Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dell'ambiente e della valorizzazione del paesaggio, concede finanziamenti e contributi in conto capitale, anche sino alla concorrenza dell'importo totale dell'opera, a favore delle province, dei comuni, anche in forma associata, delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, nonché dei consorzi pubblici, che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna, nonché degli interventi volti alla sicurezza, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna.

2. La Giunta regionale concede i finanziamenti ed i contributi di cui al comma 1 per interventi di:

a) manutenzione, riparazione, funzionalità, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie di navigazione, nonché prevenzione o riduzione dell'inquinamento;

b) nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere idrauliche per le vie di navigazione;

c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;

d) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la redazione, la presentazione e l'accoglimento dei progetti, i tempi di realizzazione delle opere, le modalità di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

#### Capo VI

##### USO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

#### Art. 14.

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per approdo, la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone o per altre esigenze di brevissima durata. L'approdo avviene in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e con il conducente presente e pronto a riprendere la navigazione;

b) per ormeggio, la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente;

c) per ormeggio di emergenza, l'interruzione della navigazione dell'unità di navigazione per cause imputabili all'avaria dell'unità o per avverse condizioni meteorologiche.

#### Art. 15.

##### *Approdo ed ormeggio di unità di navigazione*

1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:

a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata;

b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;

c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione, se ne occultano la visibilità;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alloggio o di varo indicati da apposita segnaletica;

e) in corrispondenza degli scivoli di alloggio o di varo pubblico, nonché all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.

2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unità di navigazione sono collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sistemano l'unità di navigazione entro lo spazio ad essa destinato.

3. È vietato abbandonare unità di navigazione, aeromobili, nonché relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.

4. Il gestore dei porti pubblici della navigazione interna riserva:

a) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, da destinare ad ormeggio di emergenza;

b) almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, ogni trenta spazi o frazione di trenta, da destinare ad ormeggio per i naviganti in transito.

#### Art. 16.

##### *Rimozione di unità di navigazione*

1. Il comune o la gestione associata rimuove l'unità di navigazione od il relitto ormeggiato in violazione delle norme di cui all'art. 15 o in modo da arrecare intralcio o pericolo per la navigazione.

2. La rimozione è disposta anche per unità di navigazione o aeromobili che, per il loro stato o per altro fondato motivo, possano ritenersi abbandonati.

3. Si considerano abbandonati gli aeromobili o le unità di navigazione non rimossi nei cinque giorni successivi all'avvenuta esposizione dell'ordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune.

4. La procedura di cui al comma 3 può essere omessa nel caso in cui l'aeromobile o l'unità di navigazione costituisca immediato pericolo o impedimento alla navigazione.

5. I proprietari di unità di navigazione o di aeromobili risarciscono le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprietà.

6. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, il comune o la gestione associata può procedere allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.

7. Il comune o la gestione associata introita le somme derivanti dall'alienazione dei beni rimossi.

8. Il comune o la gestione associata provvede altresì alla rimozione ed allo smaltimento di ogni materiale all'interno dei porti pubblici e in prossimità delle rive.

## Capo VII

### ATTIVITÀ NAUTICHE DIVERSE

#### Art. 17.

##### *Locazione e noleggio di natanti da diporto*

1. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento del natante da diporto per un periodo di tempo determinato. Il natante passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

2. Le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto sono conferite ai comuni che le esercitano in conformità al regolamento approvato dalla Giunta regionale secondo i seguenti principi e modalità:

a) istituzione di un registro dei natanti da diporto, adibiti a locazione e noleggio, nonché adozione di una numerazione che consenta l'individuazione dei natanti e dei relativi possessori;

b) adozione di idonee attrezzature di bordo volte a salvaguardare l'ambiente contro l'inquinamento;

c) adozione di una dotazione minima di sicurezza, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata;

d) facoltà di impiegare i natanti da diporto anche per attività di noleggio al fine del rimorchio conto terzi di attrezzature ludico sportive, purché il natante sia sottoposto a verifica tecnica o ad esigenti turistico sia in possesso di patente nautica e titolo professionale, se prescritto dalla normativa vigente.

#### Art. 18.

##### *Attività balneare*

1. L'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori è ammessa purché non interferisca con le attività di navigazione.

2. La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. I comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.

4. Durante la stagione balneare i comuni, per garantire la sicurezza dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla balneazione.

5. I comuni individuano gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere e li riservano alla balneazione, nel rispetto delle norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonché individuano i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti. I comuni hanno facoltà di fissare gli orari nei quali praticare la balneazione.

6. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa ed è attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.

7. L'attraversamento con unità di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, può avvenire solo all'interno di appositi corridoi di atterraggio.

8. I comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso ed assistenza.

9. I comuni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, disciplinano in particolare:

a) modalità di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione;

b) servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per l'espletamento del servizio;

c) divieti nell'uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;

d) segnalazione di pericoli.

#### Art. 19.

##### *Ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto*

1. In attuazione dell'art. 50 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge dell'8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Verbano Cusio Ossola, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta ed all'aggiornamento dello stesso, nonché all'organizzazione degli esami di cui al comma 2.

2. Per lo svolgimento dell'attività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, è necessaria l'iscrizione nel ruolo regionale, previo superamento di un esame.

3. Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 171/2005, l'iscrizione nel ruolo regionale abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.

4. Possono essere iscritte nel ruolo regionale le persone fisiche e le società che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi.

5. In caso di iscrizione di società, i requisiti morali sono posseduti dagli amministratori e dal legale rappresentante; i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante.

6. Con regolamento, la Giunta regionale individua:

a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel ruolo regionale;

b) la composizione, le modalità di nomina, la durata della commissione regionale per la valutazione dei candidati all'esame;

c) le modalità, gli argomenti e le materie d'esame;

d) le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo regionale, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.

7. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6 secondo i seguenti principi:

a) previsione dell'idoneità morale tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo regionale, come individuati dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);

b) previsione della residenza nel territorio piemontese tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo regionale;

c) previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b);

d) previsione dell'effettuazione di almeno una sessione di esame all'anno;

e) previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, nonché delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

8. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente, da almeno sei mesi, le attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla legge n. 39/1989.

9. Ai componenti della commissione regionale di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

#### Art. 20.

##### *Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso, nonché allo svolgimento dell'esame di cui al comma 4.

2. Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea attraverso taxi e noleggio con conducente.

3. L'iscrizione nel ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea da parte dei comuni compresi nel territorio di competenza provinciale.

4. L'iscrizione nel ruolo provinciale avviene previo esame da parte della Commissione regionale, di cui al comma 5, lettera b), che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

5. Con regolamento, la Giunta regionale individua:

a) le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale;

b) la composizione, le modalità di nomina, la durata e la sede della Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio;

c) le modalità, gli argomenti e le materie dell'esame di cui al comma 4;

d) le norme relative all'iscrizione e revisione del ruolo provinciale;

e) le norme disciplinari.

6. La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 5 secondo i seguenti principi:

a) previsione dell'idoneità morale tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale;

b) previsione di idoneità fisica certificata dal possesso dei titoli necessari, ai sensi di legge, per la conduzione dei mezzi utilizzati;

c) previsione del possesso del titolo professionale per la conduzione dell'imbarcazione tra i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale;

d) previsione, nella composizione della Commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), di un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi, esperto in materia, con funzioni di presidente e presenza di rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e delle associazioni di categoria;

e) previsione di una sessione di esame almeno ogni sei mesi;

f) previsione tra le materie di esame di nozioni di geografia della Regione e del bacino ove viene svolta l'attività, nonché di norme sulla circolazione nautica e la sicurezza;

g) previsione dell'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale per i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento siano già titolari di licenza o di autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea.

7. Ai componenti della Commissione regionale di cui al comma 5, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale n. 33/1976.

#### Capo VIII

##### DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VIGILANZA

#### Art. 21.

##### *Giornale di bordo*

1. I titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico non di linea con unità di navigazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 21/1992, non sono soggetti all'applicazione dell'art. 176 del regio decreto n. 327/1942.

#### Art. 22.

##### *Disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente*

1. Sulle banchine, sulle rive, sui moli o sui pontili, nonché in acqua è vietato scaricare materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere.

2. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

3. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.

4. Le unità di navigazione o i galleggianti, assicurati saldamente e permanentemente alla riva o all'alveo, destinati prevalentemente, per costruzione o per uso, a scopi diversi dalla navigazione e che rispettino le norme urbanistiche e commerciali, sono collegati alle strutture idrosanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.

5. Le unità di cui al comma 4, anche se non idonee alla navigazione, devono essere in possesso di documentazione che ne attesti la galleggiabilità, rilasciata da organismo tecnico riconosciuto, nonché di certificazione in merito all'idoneità dell'ancoraggio attestata da professionista abilitato.

#### Art. 23.

##### *Ricupero e ritrovamento di unità di navigazione e relitti*

1. Il ricupero di navi naufragate o di altri relitti della navigazione ed il ritrovamento di relitti in acque interne o dalle acque rigettati in località del demanio della navigazione interna sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 24.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna è effettuata dal personale individuato dalle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente in materia.

2. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di riferimento.

### Capo LX

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

##### Art. 25.

#### Disposizioni generali

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è l'ente che esercita le funzioni amministrative, incluse le gestioni associate.

3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro irrogazione.

##### Art. 26.

#### Sanzioni in materia di navigazione interna

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

2. L'occupazione dello specchio acqueo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 1, 2 e 3 ed all'art. 22 è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

##### Art. 27.

#### Sanzioni in materia di demanio della navigazione interna

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene del demanio idrico della navigazione interna in assenza dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

2. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella autorizzazione demaniale temporanea o nella concessione demaniale, fatte salve le sanzioni penali se previste, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

3. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1 e 2, l'autorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Fermo restando la sanzione prevista al comma 2, l'autorità competente può concedere un termine entro cui il titolare dell'autorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale è tenuto a conformarsi agli obblighi in esse previsti; decorso inutilmente il termine assegnato, procede alla revoca dell'autorizzazione demaniale temporanea o della concessione demaniale.

### Capo X

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 28.

#### Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino all'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.

##### Art. 29.

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 4, pari a euro 150.000,00 e agli oneri di cui all'art. 13, pari a euro 4.000.000,00, ricompresi rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DA12041 (trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture navigazione interna e merci titolo I spese correnti) e DA12042 (trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture navigazione interna e merci titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale per gli anni 2008-2010, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni regionali di cui agli articoli 19 e 20, ricompresi nei finanziamenti della legge regionale n. 33/1976 nell'UPB DA05011 (affari istituzionali ed avvocatura segreteria direzione titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse della medesima unità, che ha la necessaria capienza finanziaria.

3. Il pagamento dei canoni demaniali di cui all'art. 9 e i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB DA0902 (bilancio ragioneria).

##### Art. 30.

#### Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna);

b) la legge regionale 10 marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna);

c) la legge regionale 17 luglio 1996, n. 48 (Modificazioni alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 26 «Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari»);

d) le lettere a), b), c), d), e), f), n) del comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 44/2000;

e) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 1 ed il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 44/2000;

f) le lettere a), b), c), d), l) del comma 1 ed il comma 2 dell'art. 98 della legge regionale n. 44/2000;

g) gli articoli 99 e 100 della legge regionale n. 44/2000;  
 h) l'art. 11 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002);  
 i) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 gennaio 2008

BRESSO

(Omissis)

08R0246

## DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2008, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante, «Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R».**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 6 marzo 2008*)

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-8302 del 3 marzo 2008;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

#### *Finalità e campo di applicazione*

1. Il presente regolamento, al fine di migliorare lo standard strutturale di tutti gli esercizi pubblici, si applica alle attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di attività di ristorazione pubblica, previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), soggette a dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) e già precedentemente subordinate ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. Sono ammesse deroghe ai requisiti previsti negli allegati A e B nei seguenti casi:

a) per tutti gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) per le nuove attività situate, in locali storici;

c) per le attività di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) situate:

1) in tutti i centri storici;

2) in tutti i comuni montani;

3) nei comuni o nelle frazioni di questi per i quali sono previsti i programmi di rivitalizzazione delle realtà minori di cui all'art. 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006 relativa agli «Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

3. Sono da considerarsi esistenti e pertanto sottoposti alle deroghe previste dal comma 1, anche gli esercizi in cui si verifichi un semplice subingresso, con conseguente notifica per registrazione, sia quelli in cui, in occasione di un subingresso, oppure in un qualsiasi altro momento, si intendano apportare modifiche sostanziali (ad esempio con creazione di nuove opere murarie, modifiche del ciclo tecnologico o della tipologia di produzione) soggette all'obbligo di notifica per modifica o integrazione significativa, escludendosi però l'aumento dei posti disponibili. Non sono considerati esistenti gli esercizi in cui viene richiesto il passaggio ad una tipologia superiore.

Art. 2.

#### *Tipologia degli esercizi*

1. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, le attività di cui all'art. 1 sono distinte in:

a) esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;

b) esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:

1) alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;

2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;

3) preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue;

c) esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;

d) esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

Art. 3.

#### *Requisiti comuni*

1. I requisiti igienico-sanitari minimi obbligatori comuni a tutte le tipologie sono elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito ai requisiti igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 852/2004 e, in quanto ancora sussistenti, alla legge 283/1962 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

**Art. 4.**

*Requisiti specifici*

1. In aggiunta ai requisiti minimi comuni a tutte le tipologie previsti dall'art. 3, sono previsti ulteriori requisiti specifici per le diverse tipologie, come individuati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

**Art. 5.**

*Attività di controllo e sanzioni*

1. La vigilanza, ai fini del presente regolamento, è esercitata dal personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dagli organi a cui sono attribuiti poteri di accertamento in materia.

2. La mancata notifica ai fini della registrazione dell'attività, nelle fattispecie definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007, è soggetta alle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

3. L'esercizio di attività prive dei requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004 e agli allegati A e B del presente regolamento è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 193/2007.

4. Il mancato adempimento alle azioni richieste ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 è soggetto alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 193/2007.

**Art. 6.**

*Registrazione*

1. Ogni nuova attività o subingresso ed ogni modifica sostanziale degli esercizi, come esemplificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007, compresa la variazione di tipologia, deve essere notificata per la registrazione.

**Art. 7.**

*Abrogazione*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R;
- b) regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R;
- c) regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R;
- d) regolamento regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R;
- e) regolamento regionale 28 dicembre 2005 n. 8/R.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 3 marzo 2008

p. MERCEDES BRESSO  
Il Vice Presidente: PEVERARO

(Omissis)

08R0247

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**  
**(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 2007, n. 1.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della Provincia di Trento e della Regione Veneto.**

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 13 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Ratifica*

1. Ai sensi dell'art. 117 ottavo comma della Costituzione e ratificato l'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo. Tale accordo è stato sottoscritto il 25 novembre 2005 a Trento, dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e il 29 novembre 2005, a Venezia, dal Presidente della Regione del Veneto, nel testo allegato e parte integrante di questa legge.

**Art. 2.**

*Ordine di esecuzione*

1. Anche in deroga alle vigenti norme provinciali, piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua efficacia, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 dell'accordo stesso.

**Art. 3.**

*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per la restituzione e il rimborso di somme riscosse dalla Provincia (unità previsionale di base 90.10.120).

**Art. 4.**

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 febbraio 2007

DELLAI

07R0586

## LEGGE PROVINCIALE 8 febbraio 2007, n. 2.

**Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 2007)*

*(Omissis).*

07R0589

## LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2007, n. 3.

**Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 20 febbraio 2007)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 91-ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

1. Dopo l'art. 91-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è inserito il seguente:

«Art. 91-ter (Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture). — 1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.

2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività:

a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.

3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.

4. La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini previsti dall'art. 91-bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attività, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 91-bis.

5. La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.

6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:

a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

b) i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;

c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.

7. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.»

2. Il regolamento tecnico di cui all'art. 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di questo articolo, è adottato dalla giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del consiglio provinciale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. Quanto previsto da questo articolo si applica con riferimento alle domande di concessione o alle denunce d'inizio di attività presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento tecnico.

Art. 2.

*Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine impianti e apparecchi*

1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è affidato a esperti verificatori nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, iscritti in un apposito elenco provinciale, il compito di effettuare le verifiche di macchine, impianti e apparecchi, finora soggetti a verifiche periodiche da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Spettano in ogni caso all'azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di indirizzo necessarie per l'effettuazione delle verifiche e quelle di controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse.

2. Con norme regolamentari sono specificati i compiti affidati agli esperti iscritti nell'elenco provinciale degli esperti verificatori, sia in relazione alla loro qualificazione che alla tipologia di problematiche da affrontare, nonché le verifiche che l'azienda provinciale per i servizi sanitari non è più chiamata a effettuare e quelle che continua a svolgere, in caso di necessità o per quanto riguarda il settore pubblico, dopo l'attivazione del nuovo sistema normativo. Con le medesime norme regolamentari sono dettate le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione di questo articolo; sono a tal fine individuati, in particolare, le modalità per la tenuta dell'elenco provinciale degli esperti verificatori, i requisiti professionali necessari per l'iscrizione, i casi e le modalità di accertamento dei requisiti professionali mediante esami, le disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiono gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgono correttamente i propri compiti, nonché le disposizioni che cessano di applicarsi a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di verifiche disciplinato da questo articolo.

3. La giunta provinciale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, l'elenco delle macchine e impianti, soggetti a verifica periodica ai sensi degli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), che devono essere verificate mediante l'azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 3.

*Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni*

1. Al fine di migliorare la prevenzione e il controllo degli infortuni, con particolare riferimento a quelli derivanti da cadute dall'alto, la giunta provinciale approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, un programma straordinario della durata di tre anni relativo allo svolgimento di controlli nei luoghi di lavoro, finalizzato a prevenire gli infortuni; il programma è realizzato tramite l'azienda provinciale per i servizi sanitari. Contestualmente la giunta provinciale

approva indirizzi per un'intensa campagna di formazione e informazione delle imprese e delle maestranze che la provincia e l'azienda provinciale per i servizi sanitari sono chiamate a realizzare in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

**Art. 4.**

*Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi*

1. In sede di prima applicazione dell'accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-*quater*, comma 8, e 36-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, del 26 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2006, di seguito denominato accordo la provincia riconosce le attività formative attuate sul territorio provinciale a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori) fino alla data di pubblicazione dell'accordo, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 36-*quinquies* del decreto legislativo n. 626 del 1994, il riconoscimento è subordinato all'accertamento che le attività di formazione siano state realizzate da soggetti formatori individuati nel punto 1, della lettera B) dell'accordo e che i corsi siano stati organizzati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 36-*quinquies* e dei requisiti minimi individuati nell'accordo.

3. Per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi con almeno due anni di anzianità lavorativa specifica nel settore che abbiano già frequentato le attività formative di cui al comma 1 per un numero di ore inferiore a quello previsto nell'accordo, il riconoscimento è subordinato al superamento di un colloquio di accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione precedentemente effettuata e nell'esperienza lavorativa, con modalità che saranno definite d'intesa tra l'agenzia del lavoro e l'azienda provinciale per i servizi sanitari; il mancato superamento della prova comporta l'obbligo di integrare l'attività di formazione secondo quanto previsto nell'accordo. I lavoratori che rientrano nelle previsioni di questo comma sono tenuti alla frequenza del corso di aggiornamento previsto nell'accordo entro un anno dall'entrata in vigore di questo articolo.

**Art. 5.**

*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

3. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 9 febbraio 2007

DELLAI

07R0590

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2007, n. 22.

**Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2007)*

*(Omissis)*

08R0278

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2007, n. 23.

**Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2007)*

*(Omissis)*

07R0609

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 24.

**Attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 10 ottobre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio «Accordo TRIPs».*

1. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione «Tocai Friulano», patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 ottobre 2007

ILLY

07R0708

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2007, n. 32.

**Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1.

*Principi guida e definizioni*

1. La Regione Abruzzo garantisce ai propri cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato del sistema sanitario regionale attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali.

2. L'autorizzazione alla realizzazione è il provvedimento che consente la costruzione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

3. L'autorizzazione all'esercizio è il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private già realizzate di svolgere attività sanitarie e socio-sanitarie.

4. L'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, già autorizzate all'esercizio, di diventare potenziali erogatrici di prestazioni in nome e per conto del Sistema sanitario nazionale ovvero, ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419, dei Fondi Integrativi del Sistema sanitario nazionale.

5. L'accordo contrattuale è il rapporto instaurato tra le strutture accreditate, la Regione Abruzzo e le proprie ASL, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - e dall'art. 8-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999, per quanto attiene l'erogazione di prestazioni contemplate dai livelli essenziali di assistenza di cui agli Allegati I - Classificazione dei livelli essenziali di assistenza - e 2b - Prestazioni totalmente o parzialmente escluse dai livelli essenziali di assistenza - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 26 del 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza - integrato dalle successive normative regionali di recepimento.

6. Per struttura sanitaria e socio-sanitaria si intende qualunque struttura che eroga attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel contesto sanitario e socio-sanitario nel rispetto di

quanto stabilito dagli atti della programmazione sanitaria regionale ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno:

a) per presidio si intende la struttura fisica, ovvero lo stabilimento ospedaliero in forma singola o di stabilimenti ospedalieri riuniti, poliambulatorio, residenza sanitaria eccetera, dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie;

b) per studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende il luogo ove un determinato professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita, in forma singola o associata, la propria attività professionale;

c) per ambulatorio si intende la struttura aperta al pubblico con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti, in esso si determina un regime di impresa e una specifica separazione tra attività professionale espletata e gestione amministrativa. Esso può essere gestito in forma individuale, associata o in forma societaria e avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati o iscritti agli ordini o albi professionali di competenza.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE

Art. 2.

*Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione*

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:

a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- 1) ambulatori di specialistica medica;
- 2) ambulatori di specialistica chirurgica;
- 3) ambulatori di specialistica odontoiatrica;
- 4) ambulatori delle professioni specialistiche sanitarie;
- 5) medicina di laboratorio;
- 6) diagnostica per immagini;
- 7) riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
- 8) recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale);
- 9) dialisi;
- 10) terapia iperbarica;
- 11) consultori familiari;
- 12) centri di salute mentale;
- 13) trattamento delle tossicodipendenze;
- 14) poliambulatori.

b) i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività assistenziali, escluse quelle sociali a rilevanza sanitaria, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, in regime residenziale o semiresidenziale:

1) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;

2) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

3) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attività di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;

4) strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, che erogano attività di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio;

5) strutture sanitarie che erogano attività di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero «hospice»;

d) complessi e stabilimenti termali;

e) gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 8-ter, decreto legislativo 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in Allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione - ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 229/1999.

2. Non sono assoggettati ad autorizzazione:

a) gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali;

b) gli studi delle seguenti professioni sanitarie:

Professioni sanitarie riabilitative:

logopedista;

ortottista - assistente di oftalmologia;

tecnico riabilitazione psichiatrica;

terapista occupazionale;

educatore professionale.

Professioni tecnico - sanitarie

Professioni tecniche della prevenzione.

3. I professionisti di cui al comma 2 che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica, comunicano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente l'inizio dell'attività.

4. Non sono comunque assoggettate alle disposizioni della presente legge tutte le strutture ed i servizi alla persona disciplinati dalla legge regionale n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni, ed ogni altra tipologia erogante prestazioni e servizi sociali nell'area di minori, donne, anziani e disabili.

5. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/92, modificato dal decreto legislativo n. 229/99, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono definiti di concerto con l'Assessorato alle politiche sociali.

#### Art. 3.

##### *Autorizzazione alla realizzazione*

1. La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altro comune di strutture sanitarie e socio-sanitarie possono essere autorizzati previa verifica della compatibilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale: piano sanitario regionale, piani stralcio, atto di fabbisogno.

2. Le strutture avviate ed in fase di realizzazione che hanno già ottenuto, con la normativa in essere, il parere di accogliibilità dalla Regione sono esentate dal presentare le domande di autorizzazione alla realizzazione.

3. Gli studi odontoiatrici e delle professioni sanitarie non sono contemplati tra le strutture da disciplinare con l'atto del fabbisogno.

4. Le domande per l'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria sono inoltrate dai rappresentanti legali di parte pubblica o privata al Comune territorialmente competente, congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire.

5. Il Comune territorialmente competente rilascia l'eventuale permesso di costruire contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria previa verifica di:

a) rilascio da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente del parere positivo igienico-sanitario di congruità del progetto rispetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed impiantistici previsti nell'apposito manuale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4;

b) nulla osta di compatibilità, rilasciato dalla Direzione sanità previo parere obbligatorio e vincolante, da rendere entro e non oltre sessanta giorni - per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e per gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8-ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni - ed entro e non oltre centoventi giorni - per le strutture residue a più elevata complessità - dalla presentazione della domanda e comunque entro sessanta giorni dall'istruzione della pratica da parte del Servizio competente, della Conferenza permanente Regione - Aziende sanitarie locali, della tipologia di attività richieste in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti in ambito regionale.

6. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono stabilite le procedure di autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento di strutture sanitarie e socio-sanitarie; i modelli di richiesta indicanti la documentazione da allegare e le necessarie auto-certificazioni.

#### Art. 4.

##### *Autorizzazione all'esercizio*

1. I soggetti, già autorizzati ai sensi dell'art. 3, per l'avvio delle attività richiedono al Comune territorialmente competente l'autorizzazione all'esercizio delle specifiche attività descritte dal comma 1 dell'art. 2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, che ha durata quinquennale, è subordinato al rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione di personale definiti in apposito Manuale di Autorizzazione e verificati dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. Le direttive-guida per la redazione del manuale di autorizzazione sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono stabilite la procedura di autorizzazione, i termini, il modello di richiesta di autorizzazione all'esercizio indicante le documentazioni da allegare, le necessarie autocertificazioni ed il manuale di autorizzazione integrativo rispetto alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 62 - Recepimento atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

3. Il Comune rilascia al rappresentante legale del richiedente il certificato di autorizzazione all'esercizio che indica:

a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente è una persona fisica;

b) la sede e denominazione sociale se il richiedente è un ente di diritto pubblico;

c) la sede e ragione sociale se il richiedente è una società;

d) la tipologia delle attività sanitarie e socio-sanitarie autorizzate;

e) le eventuali prescrizioni condizionanti l'autorizzazione;

f) i dati anagrafici e titoli del direttore sanitario la cui eventuale decadenza va segnalata al Comune congiuntamente all'indicazione del nuovo direttore.

Copia di tale certificato va inoltrata dal Comune alla direzione Sanità regionale.

4. Per quanto attiene i requisiti di designazione del personale medico di Casa di Cura con funzioni igienico-organizzative si rinvia a quanto previsto nell'art. 32, commi da 1 a 6 e comma 8, della legge regionale 14 settembre 1989, n. 85: Norme sulla disciplina delle case di cura private e successive modifiche ed integrazioni. È comunque vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una Casa di Cura Privata. È altresì vietato cumulare in un solo professionista le competenze ed il titolo di direttore sanitario responsabile di presidi e centri ambulatoriali extra-ospedalieri appartenenti ad Enti di diritto privato ovvero a persone fisiche diverse.

5. In caso di decesso del titolare di autorizzazione è consentito agli eredi di continuare l'esercizio della stessa attività sanitaria o socio-sanitaria autorizzata per un periodo di tempo massimo di un anno. Entro lo stesso periodo, sulla base della verifica dei soli requisiti soggettivi e previa autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti oggettivi, deve essere ottenuto il rilascio della nuova autorizzazione, pena la decadenza.

6. Altre cause di decadenza di autorizzazione sono:

a) la rinuncia all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) la cancellazione della persona giuridica autorizzata;

c) il mancato avviamento dell'esercizio entro centoottanta giorni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Tale termine di decadenza non si applica in caso di presentazione dell'istanza di accreditamento delle attività autorizzate per tutta la durata della relativa istruttoria.

Art. 5.

*Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio*

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie inviano al Comune territorialmente competente un'autocertificazione, con cadenza triennale, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione emanato dalla Regione.

2. Il Comune trasmette le autocertificazioni ricevute alla Direzione sanità per conoscenza ed al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente che dispone la necessaria attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi;

3. La Direzione sanità regionale ha facoltà di disporre attività ispettive sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente;

4. L'esito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di prevenzione competente è comunicato, entro trenta giorni, al Comune e, per conoscenza, alla Direzione sanità ed al legale rappresentante della struttura interessata;

5. Qualora sia accertata l'assenza o la non congruità di uno o più requisiti minimi autorizzativi, il Comune diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un lasso di tempo determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. La mancata giustificazione, le controdeduzioni ritenute incongrue rispetto a quanto contestato, l'inadempienza entro il termine stabilito ovvero l'accertamento di comprovate e gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini comportano, da parte del Comune, un'ordinanza di sospensione immediata, anche parziale, dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La ripresa delle attività sospese è autorizzata secondo la procedura già prevista al comma 2 dell'art. 4.

6. In caso di sospensione delle attività di cui al comma 5 disposta per tre volte nell'arco di due anni decorrenti dalla prima sospensione, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

7. La realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di una struttura sanitaria o socio-sanitaria in carenza di specifica autorizzazione obbligano il comune ad adottare un'ordinanza di chiusura immediata.

8. L'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie in carenza di specifica autorizzazione comporta per il trasgressore l'interdizione all'esercizio delle stesse attività per un periodo di cinque anni, le sanzioni penali previste dalla legge nonché una sanzione amministrativa che andrà fissata e periodicamente aggiornata mediante apposita deliberazione di Giunta regionale da emanarsi, sentita la Commissione consiliare competente in materia, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge tenuto conto di quanto stabilito dal Testo unico 1265/34 in materia sanitaria, dalle disposizioni del codice penale in materia di abusivo esercizio della professione e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

TITOLO III

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE  
E ACCORDI CONTRATTUALI

Art. 6.

*Accreditamento istituzionale*

1. I soggetti pubblici e privati già autorizzati ai sensi dell'art. 4 all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie richiedono alla Direzione sanità l'inizio della procedura di accreditamento istituzionale definitivo inviando idonea istanza nei termini previsti dal bando semestralmente predisposto e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e definiti nel Manuale di accREDITAMENTO. Le linee guida per la redazione del manuale di accREDITAMENTO sono emanate dal Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, con deliberazione di Giunta regionale sono adottati:

a) la costituzione dell'Organismo regionale per l'accREDITAMENTO;

b) la procedura di accREDITAMENTO istituzionale.

3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, con deliberazione di Giunta regionale sono emanati:

a) il modello di richiesta di accREDITAMENTO istituzionale definitivo indicante le documentazioni da allegarsi e le necessarie auto-certificazioni;

b) il Manuale di AccREDITAMENTO che prevede un'articolazione per gradi di qualità progressivamente crescenti a partire da un livello essenziale in funzione dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

4. L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo nei termini e con le modalità previste nel bando semestralmente predisposto e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo. La richiesta, corredata di autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di accREDITAMENTO, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. L'accREDITAMENTO istituzionale si intende tacitamente rinnovato per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centotanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Le strutture già accreditate che intendano valorizzare il conseguimento di requisiti di qualità organizzativa o assistenziale tali da consentire l'accesso ad una classe più elevata di accREDITAMENTO istituzionale hanno facoltà di inoltrare, nei termini e nei tempi già citati al comma 3, un'istanza specifica di modifica della classe di accREDITAMENTO cui farà seguito una procedura identica a quella prevista in fase di concessione.

6. La Direzione sanità, per assolvere ad una funzione di informazione e comunicazione ai cittadini, redige e aggiorna annualmente l'albo regionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate comprensivo del livello di accREDITAMENTO e della specifica tipologia di prestazioni erogabili e lo pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Art. 7.

*Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accREDITAMENTO istituzionale*

1. La Direzione sanità regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO istituzionale sia nei casi di accREDITAMENTO subordinati all'esecuzione della prescrizione, sia nel corso del quinquennio di validità dell'accREDITAMENTO come anche nella fase di rinnovo dell'accREDI-

tamento istituzionale avvalendosi di gruppi ispettivi di lavoro nominati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 66: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 maggio 1983, n. 25 recante: Disciplina del Servizio ispettivo e del Collegio dei revisori delle ULSS.

2. L'esito delle verifiche effettuate deve essere comunicato entro quindici giorni al rappresentante legale della struttura interessata. Qualora venga accertata la perdita dei requisiti per l'accreditamento, la Direzione sanità diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o contro-deduzioni entro un lasso di tempo che andrà determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i sessanta giorni.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 2, qualora non siano stati apportati gli adeguamenti previsti o non si ritengano adeguate le giustificazioni addotte dal rappresentante legale della struttura, la Giunta regionale delibera:

a) la revoca dell'accreditamento e degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti in caso di perdita dei requisiti essenziali di cui al precedente comma 2, lettera d) dell'art. 6;

b) il declassamento del livello di accreditamento e di ridefinizione dei relativi accordi contrattuali fino a quando non siano rimosse le cause transitorie e contingenti di perdita di requisiti comunque diversi da quelli sopra indicati.

4. Le strutture alle quali sia stato revocato l'accreditamento istituzionale, possono presentare nuova istanza secondo la procedura di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 6.

5. La revoca dell'accreditamento istituzionale viene altresì disposta nei seguenti casi:

a) sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5;

b) erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

c) la violazione degli standard qualitativi e quantitativi di personale, uguali per le strutture pubbliche e private, così come definiti nel manuale di autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 4, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale sanità 13 settembre 1988, n. 710800, nonché la mancata applicazione del CCNL di categoria.

#### Art. 8.

##### Accordi contrattuali

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-*quinquies*, del decreto legislativo n. 229/1999.

2. La deliberazione di Giunta regionale:

a) individua le responsabilità riservate alla Regione e di quelle attribuite alle Aziende sanitarie locali nella definizione degli accordi e nella verifica del loro rispetto;

b) dà indirizzi per la formulazione dei programmi di attività da potenziare e depotenziare in ossequio a quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;

c) determina il piano di attività relative ad alte specialità e rete dei servizi di emergenza;

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 la Direzione sanità, l'Agenzia sanitaria regionale e le Aziende sanitarie locali dettano gli accordi contrattuali stipulati con le strutture private:

a) volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare nell'ambito del fabbisogno indicato dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale;

b) requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

c) corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dall'applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo i criteri enunciati dal comma 2;

d) debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi contrattuali e procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese.

4. Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della giunta regionale.

#### TITOLO IV

##### COMPITI DI REGIONE E COMUNI

#### Art. 9.

##### Compiti della Regione

1. La Regione, in base alle attribuzioni affidate dallo Statuto regionale al Consiglio ed alla Giunta, adotta:

a) il Piano Sanitario regionale, eventuali piani stralcio e l'Atto di Fabbisogno di cui al comma 1 dell'art. 3;

b) gli atti normativi definiti negli articoli precedenti, comprensivi delle attribuzioni e competenze della Direzione Sanità e dell'Agenzia sanitaria regionale nonché delle direttive guida per la redazione dei manuali di autorizzazione ed accreditamento;

c) gli eventuali ulteriori atti normativi che consentono l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge ai Comuni;

d) il Piano pluriennale di Adeguamento dei presidi di parte pubblica ai requisiti minimi autorizzativi di cui al comma 4 dell'art. 11;

e) le nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;

f) le procedure di autorizzazione ed accreditamento di cui al comma 3 dell'art. 11 ed al comma 2 dell'art. 12.

2. La Regione sottopone a monitoraggio le funzioni delegate ai Comuni ed adotta gli eventuali provvedimenti sostitutivi in caso di inadempienza degli stessi.

#### Art. 10.

##### Compiti dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie;

b) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

c) l'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate che si esplica per il tramite delle competenze igienico-sanitarie dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

2. Per quanto attiene alle sanzioni per violazione delle norme in materia di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie in carenza di specifica autorizzazione si rinvia a quanto previsto dalla legge 19 luglio 1984, n. 47: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria. Il Sindaco del comune nel cui ambito è commessa la violazione è competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni nel caso non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 689/1981.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.  
*Autorizzazione predefinitiva*

1. L'autorizzazione predefinitiva è la fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, già operanti sul territorio, all'atto dell'emanazione della presente legge. Tale fase è caratterizzata dalla possibilità da parte delle strutture pubbliche e private di utilizzare modalità e tempi di adeguamento appositamente stabiliti, nel caso non si verifichi il possesso, anche parziale, dei requisiti minimi autorizzativi.

2. Per le strutture di cui al comma 1 è previsto un percorso di autorizzazione che, attraverso un programma di adeguamento prestabilito, porti le stesse al completamento della fase di autorizzazione definitiva. Il programma di adeguamento contiene: il cronoprogramma degli interventi, le modalità di attuazione nonché, per le strutture di parte pubblica, i costi ed i relativi finanziamenti.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 4. I Rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio trasmettono al Comune competente domanda di autorizzazione definitiva corredata di autocertificazione relativa allo stato di fatto della rispettiva struttura rispetto ai requisiti minimi autorizzativi e di eventuale Programma di Adeguamento degli stessi. Trascorso il termine indicato nel presente comma, gli inadempienti l'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria sono sottoposti alle sanzioni previste al comma 8 dell'art. 5.

Art. 12.  
*Accreditamento predefinitivo*

1. Nel rispetto di quanto disposto in materia di accreditamento dal comma 796, lettere *s*), *t*) e *u*) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:

*a*) l'accredito predefinitivo è la fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche già operanti sul territorio e private provvisoriamente accreditate ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

*b*) entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle deliberazioni di Giunta di cui alle lettere *e*) e *d*) del comma 2 dell'art. 6 i rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla lettera *a*) trasmettono alla Regione domanda di accreditamento definitivo;

*c*) le strutture pubbliche e private, di cui alla lettera *a*) entrano nel percorso di accreditamento predefinitivo purché abbiano inoltrato domanda di autorizzazione definitiva secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 11.

Art. 13.  
*Abrogazioni*

1. Con il presente atto si dispone l'abrogazione:  
di quanto riportato in materia dall'art. 3 comma 1 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo n. 37 ordinario del 7 luglio 2006, fatto salvo per quanto disposto dal punto «b» delle possibili deroghe del menzionato comma;

quanto disposto dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 37 nella seconda parte dell'Allegato «A»: «Gli obiettivi e le regole - la regolazione del sistema» comma 2: «autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie ed appositi rapporti», fatto salvo per quanto disposto dal comma 3 «appositi rapporti»;

quanto disposto dalla legge regionale 14 settembre 1989, n. 85, pubblicata sul BURA n. 20 straordinario del 20 ottobre 1989, ad oggetto: «Norme sulla disciplina delle Case di cura private», fatto salvo quanto

disposto in materia di Personale dagli articoli che vanno dal n. 31 al n. 42 compresi, che sono abrogati dall'entrata in esecutività della DGR regolamentare delle procedure di accreditamento definitivo;

quanto disposto in materia di autorizzazione dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo n. 28 speciale del 4 novembre 1994 che, nell'Allegato «A», nel punto 3 «Indirizzi di organizzazione e di funzionamento delle attività», capoverso 3.3 al capitolo «riordino dell'assistenza specialistica ambulatoriale» e capoverso 3.4 al capitolo «Poliambulatori».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 luglio 2007

DEL TURCO

07R0733

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2007, n. 33.

**Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 49 del 5 settembre 2007)

(Omissis).

07R0698

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2007, n. 34.

**Disposizione di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.**

(Pubblicata nel *suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 6 del 5 ottobre 2007)

(Omissis).

07R0707

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2007, n. 35.

**Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 60 del 31 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
*Disposizioni*

1. La Regione promuove le iniziative volte alla riduzione dei rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le sue modalità, e a garantire la sicurezza nei trasporti quale valore primario, che concorre a determinare un più elevato livello della qualità della vita ed una maggiore certezza degli scambi economici.

2. La Regione conforma la programmazione degli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti in coerenza con quanto disposto dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, dal Piano regionale dei trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti, dai Piani provinciali dei trasporti di bacino e dai Piani urbani della mobilità, ove esistenti.

3. La giunta regionale, in conformità con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2, definisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in materia.

4. La Regione, per l'attuazione della presente legge, promuove un piano di intervento che, individuando prioritariamente degli standard di sicurezza realizzati attraverso attività di carattere diagnostico obbligatorie per particolari categorie professionali, intende accrescere un elevato livello di consapevolezza sulle cause fisiologiche degli incidenti stradali, in coerenza con gli obiettivi di riduzione degli incidenti stradali più gravi, così come previsto dagli obiettivi di programmazione nazionale e comunitaria.

5. In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli esami diagnostici finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stabilito l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in capo ai conducenti per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci di massa superiore ai 35 quintali, di produrre, a richiesta delle forze dell'ordine preposte ai controlli stradali, una polisonnografia con esito favorevole, che rappresenta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di conducente per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci di massa superiore a 35 quintali per professione abituale, per la durata di un anno solare.

6. Per polisonnografia si intende l'esame del sonno effettuato con idoneo apparato diagnostico, denominato polisonnografo, in possesso dei canali di monitoraggio minimi previsti dalle linee guida scientifiche nazionali ed internazionali.

7. Per esito favorevole si intende che l'esame polisonnografico non evidenzia eventi apnoici rilevanti ai fini della diagnosi della sindrome delle apnee notturne o altri eventi rilevanti ai fini della diagnosi di patologie ad essa correlate che possano costituire la causa fisiologica del colpo di sonno.

8. Sono soggetti obbligati all'esame polisonnografico di cui alla presente legge tutti i conducenti per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 35 quintali, residenti nel territorio della Regione Abruzzo dalla data del 1° gennaio 2007 o successiva.

9. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma indiretta, accreditando in via esclusiva a compiere gli esami polisonnografici e gli eventuali interventi per la cura e la riabilitazione per le patologie del sonno individuate per la presente legge la Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS impresa sociale, presso la struttura ospedaliera di San Valentino (Pescara), alla quale i soggetti tenuti ad effettuare gli esami polisonnografici obbligatori si rivolgono direttamente per la prenotazione degli esami diagnostici indicati.

10. La Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS Impresa Sociale documenta a fini statistici e scientifici l'attività svolta, sviluppando gli idonei percorsi terapeutici e riabilitativi finalizzati al completo recupero della salute del lavoratore e della sua idoneità ai fini lavorativi e della sicurezza stradale.

11. Ai fini degli esami previsti dalla presente legge, è individuata una tariffa regionale di riferimento per l'esame polisonnografico pari ad € 300,00 al netto dell'IVA in quanto e nella misura in cui dovuta. Tale importo include la produzione dell'esame e la sua refertazione da parte di un medico specialista in possesso dei requisiti professionali idonei, così come definiti a livello scientifico e professionale. Tale importo include altresì la prescrizione delle terapie farmacologiche e delle attività riabilitative ove necessarie.

12. In coerenza con le finalità della legge e col disposto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS impresa sociale fattura direttamente alle aziende di trasporto il costo degli esami polisonnografici previsti dalla presente legge.

13. D'intesa con l'azienda e col medico competente dell'azienda di trasporti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, il conducente obbligato a compiere l'esame polisonnografico previsto dalla presente legge effettua per la prima volta tale esame entro il 31 dicembre 2008, e ripetere con cadenza annuale tale esame, ai fini del rinnovo annuale dell'autorizzazione a condurre autoveicoli sopra i 35 quintali per il trasporto merci per professione abituale.

14. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma 13 consegue automaticamente in caso di esame polisonnografico con esito favorevole, così come definito dal precedente comma 7, e si documenta, ai fini degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine preposte a tali controlli sulla rete stradale, con la produzione dell'esame diagnostico refertato con esito favorevole.

15. Il conducente di autoveicoli detiene in cabina di guida l'autorizzazione alla prosecuzione della conduzione di autoveicoli sopra i 35 quintali per il trasporto di merci per professione abituale, che corrisponde all'esame diagnostico con esito favorevole, per tutto l'anno solare successivo al suo espletamento, e comunque fino alla disponibilità del successivo esame ricorrente annuale.

16. Gli interventi di cui ai precedenti commi non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

17. L'art. 1 (interventi per l'emergenza incendi) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

18. I commi 4 e 5 dell'art. 6 (potenziamento attività di programmazione comunitaria) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» sono abrogati.

19. L'art. 7 (finalizzazione di somme a favore di aree interne) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

20. All'allegato A di cui all'art. 8 della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture», è eliminato il punto 17: «Conferenza permanente per i rapporti tra Regione e le USL (art. 1 legge regionale 23 dicembre 1973, n. 79; art. 4 legge regionale 23 giugno 2006, n. 20). La partecipazione alla conferenza permanente per i rapporti tra Regione e USL non comporta oneri ed i partecipanti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi.

21. All'art. 12 (modifiche alla legge regionale n. 63/1999) della legge regionale n. 34/2007 dopo le parole «gratuito per tutti, ...» sono inserite le seguenti: «..., per un periodo pari a sessanta giorni».

22. L'art. 25 (promozione ed incentivazione della mobilità sostenibile dell'introduzione di biocarburanti e altre misure per abbattere le emissioni di CO<sub>2</sub>) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

23. L'art. 26 (modifiche alla legge regionale n. 29/1920 della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture») è abrogato.

24. Il comma 2 dell'art. 31 (disposizioni in materia di economie vincolate relative a programmi di edilizia residenziale pubblica) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

25. L'art. 32 (modifica alla legge regionale n. 29/2006 recante: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 46/2005 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - legge finanziaria regionale 2006) e alla legge regionale n. 47/2005 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

26. L'art. 49 (contributi all'ARSSA) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

27. Il comma 6 dell'art. 51 (adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei consorzi di bonifica) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è sostituito dal seguente: «6. Le acque reflue degli impianti di depurazione sono riusate dai consorzi di bonifica prioritariamente a scopo irriguo».

28. Il comma 7 dell'art. 51 (adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei consorzi di bonifica) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

29. L'art. 53 (modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

30. L'art. 58 (modifiche ed integrazioni all'art. 153 della legge regionale n. 6/2005: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture». A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'art. 153 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2005).

31. L'art. 61 (finanziamento corsi di formazione) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (Finanziamento corsi di formazione). — 1. La giunta regionale, per il tramite della direzione politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, procede ad organizzare i corsi di formazione di cui alla legge regionale 6 luglio 2006, n. 23 (nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada".

2. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutati per l'esercizio finanziario in corso in e 20 mila, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 91502 - U.P.B. 10 gennaio 2003 denominato: «Interventi nel campo dello sport - legge regionale 7 marzo 2000, n. 20».

32. L'art. 63 (partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento di capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A.) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

33. L'art. 68 (modifiche alla legge regionale n. 7/2007) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture». A decorrere dalla medesima data vigono nuovamente le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2007, n. 7 (incentivazione all'esodo).

34. L'art. 70 (modifiche alla legge regionale n. 41/1973) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture». A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41 (nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo).

35. L'art. 75 (contributo al consorzio CONIN - Comune di Nereto - TE) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

36. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 76 (contributi legge regionale n. 56/2001) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è sospesa fino a nuova previsione normativa.

37. L'art. 77 (sostegno ad eventi e manifestazioni di rilievo regionale) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

38. L'art. 78 (manifestazioni sportive di interesse regionale) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture». A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - legge finanziaria regionale 2006) e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione).

39. L'art. 80 (rifinanziamento Cooperativa Trisomia 21) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» è abrogato.

40. All'allegato B della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture» la variazione in diminuzione del capitolo di spesa 101302 - U.P.B. 7.01.002 denominato: «Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex Casmez», pari ad e 300 mila, è eliminata.

41. Il comma 31 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2007), così come modificato dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 10, è abrogato.

42. Il comma 42 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 è abrogato.

43. Limitatamente all'anno 2007 l'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 47 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 è sospesa fino a nuova previsione normativa.

44. Il comma 59 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 è sostituito dal seguente:

«Per l'anno 2007 il contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi, previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilito in e 400 mila ed iscritto nell'ambito della U.P.B. 9.02.002 sul capitolo di spesa 242434 denominato: «Contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi art. 11, legge regionale n. 77/2000 e art. 7 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7». La competente direzione turismo ed attività sportive provvede con propri atti al trasferimento delle risorse. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo)».

45. Il comma 63 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 è sostituito dal seguente: «Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) è sostituito dal seguente: 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2007, in e 350 mila si provvede utilizzando le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB 6.02.002 capitolo 182450 denominato: interventi per la intermodalità regionale - legge regionale 29 novembre 2002, n. 28».

Il comma 78 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2007), così come modificato dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 10, è abrogato.

47. Il comma 79 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2007), così come modificato dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 10, è abrogato.

48. La legge regionale 31 luglio 2007, n. 31 (provvidenze per l'ammodernamento, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del golf e per la promozione dell'attività golfistica) è abrogata.

49. Il capitolo di entrata 03.02.001 - 35023 è ridenominato «Refluenze in favore della Regione derivanti dalle procedure di cartolarizzazione dei debiti sanitari». Le entrate conseguite sono destinate alla copertura dei debiti e dei deficit del servizio sanitario regionale.

50. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009) sono apportate le modifiche come da prospetto «Allegato A» di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

51. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo) di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, approvato con legge regionale n. 48/2006, è modificato dall'«Allegato B» di cui alla presente legge.

52. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla legge regionale n. 48/2006 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - bilancio pluriennale 2007-2009) sono apportate le variazioni in termini di sola cassa agli stanziamenti dei capitoli di entrata e della spesa come riportate nel prospetto di variazione «Allegato D».

53. In attuazione delle disposizioni della delibera CIPE che fissa in € 2.046.462.932,00 il fabbisogno del servizio sanitario regionale per l'anno 2007 da finanziare mediante impiego di risorse regionali, la spesa sanitaria riconducibile all'ex Fondo sanitario regionale è iscritta nel bilancio regionale ai capitoli di spesa ed ai corrispondenti stanziamenti di competenza come riportato nell'«Allegato C».

54. Il comma 2.1 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:

«2.1. In attesa di adozione di norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 i trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di 2000 a.e. e recapitanti in acque superficiali e di 10.000 a.e. recapitanti in acque costiere, sono quelli previsti dalla legge regionale n. 43/1981».

55. Per l'anno 2007, l'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo è autorizzata ad operare in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47, in relazione alle iniziative specifiche di cui è affidataria con provvedimenti formali della Regione Abruzzo e alla definizione di pendenze debitorie in sede giudiziale.

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 ottobre 2007

DEL TURCO

07R0773

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2007, n. 36.

**Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico artistico.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 60 del 31 ottobre 2007)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 25/2006*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 25/2006 è aggiunto dopo il comma 9 il seguente comma:

«9-bis. I comuni possono derogare dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo per 41 giornate domenicali o festive più le giornate di chiusura previste dal comma 3».

2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2006, le parole «di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 114/1998», sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998».

#### Art. 2.

##### *Integrazioni all'art. 10 della legge regionale n. 62/1999*

1. All'art. 10 della legge regionale n. 9 agosto 1999, n. 62 (Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del decreto legislativo 114/1998) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6-bis. Le previsioni e le limitazioni di cui ai commi che precedono non si applicano alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi specializzati del settore non alimentare di cui al decreto legislativo n. 114/1998 qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) sono relativi ad esercizi commerciali a grande fabbisogno di superficie nei quali almeno il 90% della superficie di vendita sia relativo alle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio, fino ad una superficie di vendita massima di 18.000 mq;

b) si collocano in aree di interesse di più comuni e/o province, servite da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale;

c) si riferiscono ad attività aventi un bacino di vendita di livello regionale, derivante dall'unicità e dall'ampiezza dell'offerta proposta;

d) si perfezionano un "accordo di programma", o altro istituto equivalente, con il Comune competente che, in tale ipotesi, rilascia direttamente l'autorizzazione commerciale;

e) garantiscono fin dall'apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, l'assunzione di dipendenti, con impegno a trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro di almeno il 70% degli assunti».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 34/2007*

1. All'art. 79 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 recante: Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture, dopo le parole «il programma PRUSST» sono inserite le parole «e l'accordo di programma».

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 ottobre 2007

DEL TURCO

07R0774

**LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 37.**

**Riforma del sistema idrico integrato nella Regione Abruzzo.**

*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 21 novembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali, e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio Idrico Integrato è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e risparmio della risorsa idrica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

2. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

3. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

4. La Regione, nel rispetto delle autonomie locali e delle previsioni dei precedenti commi, esercita le proprie competenze al fine di rendere possibile la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato.

5. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

6. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

7. Il Servizio Idrico Integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e sguenti modifiche ed integrazioni.

8. Ai fini della presente legge si intende per Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - EAT, l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, struttura dotata di personalità giuridica costituita, in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla Regione, nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

9. La Regione Abruzzo, in attuazione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006 riguardante l'organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione previste dalla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali rappresentati nella planimetria e nell'elenco dei Comuni, di cui all'allegato sub. A - Planimetria ed elenco dei Comuni - della presente legge, che ne forma parte integrante e sostanziale:

Ambito Territoriale Ottimale n. 1, aquilano per la provincia di L'Aquila;

Ambito territoriale Ottimale n. 2, pescarese per la provincia di Pescara;

Ambito territoriale Ottimale n. 3, teramano per la provincia di Teramo;

Ambito territoriale Ottimale n. 4, chietino per la provincia di Chieti.

Fermo restando il principio che per ogni Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale corrisponde un Gestore Unico.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore, sono nominati i Commissari straordinari. Gli stessi procederanno sia alla liquidazione degli Enti d'Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione a far data dalla pubblicazione del decreto presidenziale, sia alla ricostituzione degli Enti d'Ambito che subiscono modifiche a seguito della delimitazione di cui al precedente comma.

11. I commissari straordinari operano in base a delibera di indirizzo della Giunta regionale. A far data dall'approvazione della presente legge e fino alla conclusione della gestione commissariale e alla conseguente costituzione e avvio dei nuovi Enti d'Ambito, è inibito ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato di modificare o rinnovare la composizione dei propri organi societari.

12. Per assicurare la continuità del servizio idrico le convenzioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori sono prorogate di sei mesi a far data dall'approvazione della presente legge.

13. Al fine di pervenire al complessivo riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all'adozione della delibera di Giunta regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003, in particolare in considerazione delle oggettive condizioni che non consentono alla Direzione Agricoltura di provvedere tempestivamente ed efficacemente all'espletamento delle procedure di riesame viene individuato con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, un Commissario ad Acta.

14. Detto Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti, nessuno escluso, necessari presupposti per il concreto espletamento dell'incarico ad esso conferito.

15. I termini e le concrete modalità di svolgimento del predetto incarico sono stabiliti dal decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.

16. La durata dell'incarico è fissata in centoventi giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina.

17. Il compenso è fissato in € 30.000,00 (trentamila) onnicomprensivo di rimborsi spese e per eventuali oneri per l'utilizzo di ausiliari e trova copertura sul capitolo di spesa 102489 U.P.B. 7.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53.

18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 novembre 2007

DEL TURCO

(Omissis)

08R0006

## LEGGE REGIONALE 23 novembre 2007, n. 38.

Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'art. 79, comma 1, della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 67 del 30 novembre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2007*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 36/2007 (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) è abrogato.

## Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 36/2007*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 36/2007 è abrogato.

## Art. 3.

*Abrogazione del comma 1 dell'art. 79 legge regionale n. 34/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 79 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è abrogato.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Le abrogazioni di cui alle presenti norme hanno effetto sin dalla pubblicazione della legge regionale n. 36 del 25 ottobre 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 novembre 2007

DEL TURCO

08R0007

## LEGGE REGIONALE 23 novembre 2007, n. 39.

Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 67 del 30 novembre 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 come modificato dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33.*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) è così sostituita:

«e) da e 50,00 a e 100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 33/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) dopo il numero «16» la «e» è sostituita con la virgola e dopo le parole «l'art. 17, comma 3» sono inserite le parole «e 20».

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008 ad esclusione di quanto stabilito dal precedente art. 2 la cui entrata in vigore è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 novembre 2007

DEL TURCO

08R0008

---

# RETTIFICHE

---

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

---

## AVVISO DI RETTIFICA

---

Il supplemento ordinario n. 23 del 22 agosto 2007 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 34 del 22 agosto 2007 - Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 «Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2007)

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 23 del 22 agosto 2007 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 34 del 22 agosto 2007, nel testo della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 alla pagina 156, all'art. 69, comma 1, lettere *c*) e *d*) le parole «22/2005» devono correttamente leggersi «22/1985».

08R0279

---

---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

---

(GU-2008-GUG-018) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO****LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B.** - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 5 0 3 \*

€ 2,00